Sent. n. 217/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

in composizione monocratica

il Giudice

dott. Michele Minichini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 74941 R.G. promosso da (omissis), nato ad (omissis), rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Rogazzo (C.F. RGZFNC80E64A399O p.e.c. francesca.rog@pec.it), elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Ariano Irpino (AV), C.so Europa n. 37,

nei confronti

dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Tellone (TLLGLC70R13A509E), elettivamente domiciliato presso il coordinamento regionale legale dell'Inps della Campania in Napoli, via Medina n. 61 (avv.gianluca.tellone@postacert.inps.gov.it).

Esaminati gli atti del giudizio e uditi nell'udienza del giorno 6.7.2026, con l'assistenza della Segretaria dr.ssa Piera Pagnano, per il

ricorrente l'avv. Francesca Rogazzo e l'avv. Gianluca Tellone per l'INPS.

Fatto

1. Con il ricorso in epigrafe (omissis), dipendente dell'ASL di Avellino con qualifica di infermiere, assumeva di aver presentato in data 25.11.1999 all'INPS di Avellino domanda di riscatto, ai fini pensionistici, del periodo corrispondente alla durata legale del proprio corso di studi infermieristici (tre anni). Rilevava che per la definizione della pratica era necessario procedere alla quantificazione dell'onere di riscatto secondo il sistema della "riserva matematica" vigente alla data della domanda e che nonostante le reiterate richieste l'INPS non aveva comunicato l'importo dovuto per il riscatto. In data 15.12.2025 il ricorrente notificava formale atto di costituzione in mora e diffida e in risposta l'INPS rigettava la richiesta eccependo l'intervenuta prescrizione. Il (omissis)adiva pertanto questa Corte e chiedeva l'accertamento del proprio diritto alla quantificazione e comunicazione dell'onere di riscatto, ai fini pensionistici, del corso di studio infermieristici.

2. Con la memoria di costituzione del 26.6.2026 l'Inps eccepiva l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, sostenendo che la controversia non rientrerebbe nella materia pensionistica di competenza della Corte dei Conti, ma del giudice ordinario; sempre in via preliminare riteneva decaduta ex art. 47 del D.P.R. 639/1970 la

richiesta del ricorrente; in subordine, eccepiva la prescrizione decennale ex artt. 2934 e 2946 c.c., ritenendo che il diritto al riscatto era prescritto, essendo trascorsi oltre dieci anni dalla formazione del silenzio rigetto sulla domanda amministrativa; infine l'INPS poneva in evidenza di aver agito correttamente, avendo comunicato nel 2008 al datore di lavoro il provvedimento di archiviazione della domanda di riscatto per mancato invio della documentazione richiesta.

3. Con la memoria del 2.7.2026 la difesa del ricorrente contestava le eccezioni sollevate dall'Inps.

4. All'udienza del 6.7.2026 il ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso e l'Inps si riportava alle memorie depositate. Il giudizio così passava in decisione con la lettura del dispositivo in udienza.

Diritto

1. Con il ricorso in epigrafe il Sig. (omissis)contesta il mancato riconoscimento da parte dell'Inps del diritto al riscatto contributivo ai fini del trattamento pensionistico dell'intera durata triennale del corso di studi per infermiere professionale.

2. In via pregiudiziale va respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'INPS.

La Suprema Corte di Cassazione in più occasioni (da ultimo SS.UU. ord. n. 22745 del 12/08/2021) ha espresso il principio, condiviso da questo Giudice, in forza del quale la giurisdizione esclusiva della Corte

dei Conti ricomprende tutte le controversie funzionali e connesse al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti (Sez. U. sent. n. 7755 del 27/03/2017), comprese quelle attinenti al riscatto di periodi di servizio, alla ricongiunzione di periodi assicurativi, agli assegni accessori, al recupero di somme indebitamente erogate. In tal senso le Sez. U. sent. n. 11849 del 09/06/2016: "*La controversia relativa al diritto al riscatto degli anni del corso di laurea, ed al ricongiungimento di tale periodo ai fini del trattamento pensionistico, rientra nella giurisdizione esclusiva della Corte dei conti che ricomprende tutte le controversie funzionali e connesse al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti*".

Invero, la giurisdizione della Corte dei conti in tema di pensioni ha carattere esclusivo (R.D. 12 luglio 1934 n. 1214 artt. 13 e 62), essendo affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia, sicché in essa ricadono tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale, a prescindere dal fatto che il ricorrente sia ancora in servizio (Cassazione, SS.UU., sentt. n. 1306/2017 e n. 18271/2019).

3. Va, inoltre, respinta l'eccezione di decadenza del diritto al riscatto sollevata dall'INPS ex art. 47, c. 2, del d.P.R. n. 639/1970. In base alla citata disposizione: "*Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il temine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti*

organi dell'istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza di termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione". Secondo l'Istituto previdenziale, avendo il ricorrente presentato domanda in data 25/11/1999, il diritto al riscatto azionato sarebbe ampiamente scaduto.

Questo Giudice è consapevole dei contrasti giurisprudenziali in materia e al riguardo intende di condividere quanto affermato da ultimo dalla Cass. civ., Sez. lavoro, Ord. del 31/03/2026 n. 7834 (che richiama la Cass. civ., Sez. lavoro, sent. 02/07/2020, n. 13630) in base alla quale "*Il termine di decadenza di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 non si applica alla domanda amministrativa di riscatto del corso di laurea, atteso che l'art. 47 concerne le controversie in materia di trattamenti pensionistici propriamente detti, nonché quelle che, pur riguardando il rapporto contributivo, mirano a ottenere lo specifico beneficio del riconoscimento di una contribuzione figurativa in vista dell'incremento del trattamento pensionistico futuro, mentre l'istituto del riscatto, essendo finalizzato, mediante il pagamento della riserva matematica ex art. 13 della l. n. 1338 del 1962, alla copertura assicurativa di un periodo in cui l'interessato, per essersi dedicato allo studio, non ha potuto ottenere il versamento dei contributi che avrebbe invece conseguito se avesse lavorato, attiene a un rapporto*

preliminare e diverso rispetto a quello previdenziale".

In sostanza, la controversia a giudizio non attiene al trattamento pensionistico in senso stretto (rientrando comunque nella "materia pensionistica" ai fini della giurisdizione, come sopra visto), "*ma ad un diverso rapporto, ad esso preliminare, che concerne la formazione della posizione assicurativa che ne costituisce il presupposto e che ha ad oggetto, in ultima analisi, il pagamento dei contributi previdenziali*". In base a un'interpretazione letterale e logica si deduce che l'art. 47, c. 2, del ridetto d.P.R. n. 639/1970 si riferisce unicamente "*alle controversie in materia di trattamenti pensionistici*", laddove l'azione finalizzata ad ottenere l'accertamento del diritto al riscatto del titolo di studio è invece connessa al riconoscimento, peraltro oneroso, di anzianità contributiva che determinerà poi, alla cessazione del rapporto di lavoro, un incremento della base pensionabile. Inoltre, la ratio dell'art. 47, c. 2, è rinvenibile nella protezione dell'interesse pubblico alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti su bilanci pubblici, mentre non può dirsi altrettanto nel caso, che qui occupa, del riscatto, trattandosi di istituto di carattere generale dell'assicurazione obbligatoria e oneroso per l'istante che ne faccia domanda, che è tenuto a pagare la riserva matematica necessaria a generare la rendita pari alla quota di pensione che gli spetterebbe in relazione ai contributi omessi nel periodo degli studi (Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per il

Trentino Alto Adige, sede Trento, sent. n. 20 del 7.6.2024).

Pertanto, in definitiva, si ritiene che la decadenza prevista dall'art. 47, c. 2, del d.P.R. n. 639/1970 non possa trovare applicazione nel caso di domanda di riscatto contributivo di titoli di studio e, perciò, l'eccezione sollevata dall'INPS va rigettata.

4. Va respinta anche l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto Istituto previdenziale.

L'Inps ritiene applicabile alla fattispecie in esame l'art. 7 della legge 11/08/1973 n. 533 che prevede che "*In materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, la richiesta all'istituto assicuratore si intende respinta, a tutti gli effetti di legge, quando siano trascorsi 120 giorni dalla data della presentazione, senza che l'istituto si sia pronunciato*", atteso che la domanda di riscatto è del 1999, quindi risulterebbe ampiamente decorso il termine di prescrizione ordinario decennale decorrente dal silenzio significativo (120 giorni dalla domanda), in quanto il primo atto interruttivo della prescrizione è del 2025.

Ebbene, in continuità con quanto affermato nel precedente punto, va ricordato che il riscatto rientra nelle fattispecie a formazione progressiva, in cui il privato non può affermare un diritto davanti all'autorità giudiziaria prima che esso sia sorto, e la presentazione della domanda segna la nascita dell'obbligo dell'ente che, nell'istituto in esame, consiste nella comunicazione della riserva matematica e delle modalità di versamento dell'importo. La comunicazione rientra

nella formazione progressiva della fattispecie, e non è ancora il provvedimento attributivo della copertura previdenziale, ma da esso inizia a decorrere un termine affinché il lavoratore possa aderire o meno alla proposta sul quantum e quomodo di riscatto.

Pertanto, il diritto al riscatto degli anni del corso di infermiere (o del corso di laurea) non può ritenersi assoggettato alla decorrenza di alcun termine prima del momento in cui l'ente previdenziale adotti in favore dell'istante il correlato provvedimento di ammissione, provvedimento che presuppone la verifica dei requisiti e la determinazione del necessario onere economico e che perfeziona in capo all'assicurato una posizione soggettiva attuale.

Sicchè, nessun termine di prescrizione può cominciare a decorrere prima del momento sopra indicato, atteso che solo l'ammissione dell'assicurato al riscatto e la conseguente richiesta di pagamento dell'onere determinano la nascita di un rapporto obbligatorio in relazione al quale il decorso del tempo e l'inerzia dell'avente diritto può produrre effetti estintivi ex art. 2935 c.c.

In questo contesto va evidenziato che l'eventuale ritardo dell'INPS nella decisione sulla domanda di riscatto, oppure la mancata comunicazione del provvedimento che quantifica il relativo onere economico non costituiscono fatti idonei a far decorrere termini prescrizionali (o decadenziali) a carico dell'assicurato. Del resto, a ritenere il contrario significherebbe violare i principi di effettività della

tutela e di buona amministrazione, i quali postulano la conoscenza legale dell'atto lesivo quale presupposto minimo per l'esercizio del diritto di difesa (artt. 1 e 2 L. n. 241 del 1990). La conclusione, che si tratta, non è revocata in dubbio neppure dalle considerazioni dell'INPS sull'operatività nel caso di specie del termine di 120 giorni positivamente previsto per la definizione dei procedimenti amministrati di pertinenza dell'Istituto e sugli effetti provvedimentali di "silenzio rigetto" che si producono con il suo mero spirare.

Difatti, la previsione di termini standardizzati a presidio dell'agere dell'INPS è connaturata ai procedimenti di natura certativa, ricognitiva o di adempimento di un diritto a una prestazione previdenziale ovvero a un beneficio contributivo, ossia un diritto che è già perfetto nella sua struttura secondo la pertinente fonte legislativa e, come tale, è soggetto a una mera verifica da parte dell'Istituto.

Detta previsione, invece, non è coerente e compatibile con i procedimenti, quali quello d'interesse, a formazione progressiva e finalizzati piuttosto a costituire in capo all'assicurato un diritto (all'accredito dei contributi, una volta pagato l'onere economico del riscatto).

Pertanto, proprio l'eterogeneità delle fattispecie in raffronto preclude che si possano ritenere estensibili al riscatto degli anni del corso di laurea i meccanismi provvedimentali connessi alla scadenza di un termine a provvedere, tipici dei procedimenti riferiti a diritti, invece, già

perfetti nella sfera del richiedente (v. Corte d'Appello Roma, Sez. lavoro, sent. 19/05/2026, n. 2580).

A ciò va aggiunto che a fronte della domanda presentata nel 1999 da parte del ricorrente, non vi è prova della legale conoscenza di quest'ultimo di contestazioni da parte dell'Inps rispetto alla completezza della documentazione.

Per tali ragioni l'eccezione di prescrizione è infondata.

5. Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto.

Va rilevato che non vi è contestazione in ordine al fatto che il ricorrente: 1. nell'anno 1991/92 ha conseguito il diploma di infermiere professionale; 2. è dipendente pubblico presso l'Asl di Avellino, con qualifica di infermiere/Inc. func. Prof ruolo 01/D; in data 25.11.1999 ha presentato domanda di riscatto.

Al riguardo, devono essere richiamati i princìpi espressi dalla Corte costituzionale, secondo cui sussiste il diritto al riscatto dei periodi corrispondenti alla durata degli studi validi per l'acquisizione delle conoscenze professionali necessarie per l'accesso a professioni di rilievo pubblicistico (Corte costituzionale, sentenza n. 113 del 9 maggio 2001).

A ciò va aggiunto che, rispetto alla domanda presentata dal ricorrente, in base alla documentazione in atti e in assenza di prova della sussistenza di una causa di giustificazione, il ritardo del procedimento per la definizione degli oneri finanziari per l'acceso al riscatto è

imputabile all'Istituto convenuto.

Pertanto, sulla base dei suddetti elementi, e restando fermo che compete all'Inps la quantificazione degli oneri finanziari a carico del ricorrente, va dichiarato il diritto di (omissis)al riscatto del corso di studi infermieristici ai fini del trattamento di quiescenza e con quantificazione del contributo con riferimento alla data di presentazione della domanda (25.11.1999).

6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale della Regione Campania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione.

Condanna l'Inps al rimborso a favore del ricorrente delle spese di giudizio determinate in € 1.000,00 oltre accessori con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della presente sentenza.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso a Napoli nella Camera di Consiglio del 6.7.2026.

Il Giudice

Michele Minichini

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 31.08.2026

Il Direttore della segreteria

Maurizio Lanzilli

(firma digitale)

In sua vece
Il Funzionario
Piera Pagnano
(firma digitale)